



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

11.11.2020

Spiegazioni concernenti la modifica dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali

Dipartimento federale delle finanze DFF
Bundesgasse 3, 3003 Berna
Telefono: +41 58 467 86 57
E-mail: vernehmlassungen@sif.admin.ch
www.admin.ch

Compendio

Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) provvede affinché gli standard internazionali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali siano rispettati e attuati uniformemente a livello internazionale. Questo allo scopo di creare pari condizioni globali in materia di concorrenza fiscale, come anche nell'interesse della piazza finanziaria svizzera. Nei confronti degli Stati che attuano pienamente gli standard internazionali il Forum globale emana raccomandazioni che tali Stati sono tenuti ad adottare. A seguito di una verifica preliminare delle basi giuridiche necessarie allo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali, nel 2018 il Forum globale ha emanato raccomandazioni nei confronti della Svizzera. Obiettivo del presente progetto è l'adozione delle misure necessarie a dare seguito a tali raccomandazioni.

Situazione iniziale

Dal 1° gennaio 2017 la Svizzera attua lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni. Da allora gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione raccolgono le informazioni da trasmettere relative ai clienti fiscalmente residenti in uno Stato partner per lo scambio automatico di informazioni. Queste ultime vengono trasmesse una volta all'anno all'autorità competente dello Stato partner. Il primo scambio automatico di informazioni con 36 Stati partner è avvenuto nell'autunno del 2018.

Come per lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale verifica mediante valutazioni tra pari («peer reviews») l'attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni nel diritto interno degli Stati. Tali valutazioni saranno avviate nell'autunno del 2020. Per assicurare fin dall'inizio l'integrità dello standard, dal 2017 il Forum globale ne verifica preliminarmente, nell'ambito di una procedura a fasi, gli elementi centrali. Quale primo elemento, esamina il rispetto delle disposizioni sulla confidenzialità e sulla sicurezza dei dati. Il secondo elemento verificato è il pieno recepimento dello standard nel diritto interno dei singoli Stati. Il terzo elemento riguarda lo sviluppo di un processo di verifica di un'adeguata rete di Stati partner creata per lo scambio automatico di informazioni, mentre il quarto la predisposizione delle risorse amministrative e informative necessarie al corretto funzionamento dello scambio automatico di informazioni.

Finora la Svizzera è stata sottoposta alla verifica preliminare di due di questi quattro elementi. Il rispetto delle disposizioni sulla confidenzialità e sulla sicurezza dei dati è stato valutato nel 2017 con buon esito. Nel 2018 è seguita la verifica delle basi giuridiche per lo scambio automatico di informazioni, ossia della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI e OSAIn), nonché della relativa direttiva dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che riveste un ruolo importante ai fini dell'attuazione pratica. Da questa valutazione sono scaturiti chiarimenti in merito all'attuazione degli standard internazionali che rendono necessario un adeguamento delle basi giuridiche svizzere. La verifica attinente al terzo elemento avviene in itinere, mentre il quarto sarà verificato a partire dal 2019.

Al termine della verifica preliminare, ossia nell'autunno del 2020, il Forum globale emetterà nel quadro della valutazione tra pari complessiva i primi giudizi, in cui convergeranno informazioni sugli adempimenti da parte degli Stati nei confronti dei quali, a seguito della verifica preliminare, sono state formulate raccomandazioni.

Il presente progetto si prefigge di adottare le opportune misure di attuazione delle raccomandazioni del Forum globale. In questo modo la Svizzera ribadisce la propria disponibilità ad attuare gli standard internazionali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.

Contenuto del progetto

Il disegno di legge abroga la deroga per le comunioni di proprietari per piani, adegua gli obblighi vigenti di adeguata verifica, traspone gli importi in dollari americani e stabilisce l'obbligo di conservazione dei documenti per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. Inoltre, indipen-

dentemente dalla verifica del Forum globale, il progetto rappresenta l'occasione per ancorare a livello di legge la pratica abituale dell'iscrizione dei trust documentati dai trustee («trustee-documented trust», TDT) e per introdurre una norma che autorizza l'autorità competente a sospendere lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, se questo Stato non soddisfa i requisiti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati.

Determinate disposizioni derogatorie concretizzate a livello di ordinanza devono essere abrogate e alcune disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica e d'iscrizione così come le disposizioni contenenti gli importi in dollari americani devono essere precisate conformemente al disegno di legge. Entrambi gli atti normativi modificati saranno posti in vigore dal Consiglio federale il 1° gennaio 2021.

1 Introduzione

Il Consiglio federale intende approvare la modifica dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2021, contestualmente alla riveduta legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)¹.

Le misure proposte si integrano nel progetto complessivo concernente la revisione delle basi giuridiche svizzere per lo scambio automatico di informazioni (LSAI e OSAIn). Per osservazioni riguardanti gli aspetti fondamentali del progetto complessivo, la procedura di consultazione, gli sviluppi internazionali nonché il diritto comparato e la valutazione del progetto nel suo insieme si rimanda al messaggio concernente la modifica della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali².

2 La normativa proposta

Sulla base delle raccomandazioni formulate dal Forum globale, nell'OSAIn è prevista l'abrogazione di determinate disposizioni derogatorie concretizzate a questo livello. Si tratta delle disposizioni per le comunioni di comproprietari e i conti esclusi in ragione della legislazione dello Stato di residenza del titolare del conto. Inoltre, sulla base del disegno di legge, sono state precisate determinate disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica e di iscrizione e quelle contenenti importi che devono essere espressi in dollari americani.

Per i motivi citati nel messaggio concernente la modifica della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (cfr. n. 2.2 del messaggio), attualmente non s'impone un'abrogazione delle disposizioni derogatorie per le associazioni e le fondazioni né per i loro conti. Ciò vale anche per l'introduzione di un termine di 90 giorni, chiesta dal Forum globale, per la deroga relativa ai conti per il versamento di capitale, che non sarà attuata nel quadro del presente progetto. Il trattamento di questi conti dovrà invece essere prima discusso in seno al gruppo di lavoro n. 10 dell'OCSE.

Alcune raccomandazioni del Forum globale confluiranno nella Direttiva sullo scambio automatico di informazioni. Di questi lavori si farà carico l'AFC, in collaborazione con un gruppo di esperti.

3 Compatibilità tra compiti e finanze

L'attuazione delle misure proposte a livello di ordinanza comporterà oneri contenuti per i settori e i soggetti interessati.

Effetti dell'abrogazione delle disposizioni derogatorie a livello di istituto finanziario

L'abrogazione delle deroghe per le comunioni di comproprietari non avrà alcun impatto negativo, poiché secondo il Forum globale questi enti si qualificano come entità non finanziarie («Non Financial Entities», NFE), e quindi non come istituti finanziari. Essendo i conti delle comunioni di comproprietari ancora esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni, nella prassi l'abrogazione delle disposizioni derogatorie non comporterà alcuna modifica.

Effetti dell'abrogazione/della modifica delle disposizioni derogatorie a livello di conto finanziario

La disposizione derogatoria per i conti esclusi in ragione dello Stato di residenza dei titolari dei conti nella pratica non trova applicazione. Date queste premesse, la soppressione della disposizione appare del tutto opportuna e non avrà alcun impatto sulla piazza finanziaria.

Effetti delle altre modifiche

Le modifiche proposte riguardanti gli obblighi di adeguata verifica, l'ancoramento dell'obbligo di iscrizione dei trust documentati dai trustee («trustee-documented trust», TDT) e l'esposizione degli importi in dollari americani dovrebbero generare oneri in misura limitata per gli istituti finanziari. Nella prassi questi obblighi vengono in larga parte già oggi adempiuti conformemente alla norma.

¹ FF 2019 6787

² FF 2019 6759

Inoltre, secondo una direttiva dell'AFC, l'obbligo di iscrivere i TDT vige già oggi. Le modifiche proposte si limitano ad ancorare esplicitamente quest'obbligo a livello di legge e a precisarlo nell'ordinanza.

4 Commento ai singoli articoli dell'OSAI

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 7, le comunioni di comproprietari che soddisfano sia i requisiti secondo lo SCC per qualificarsi come istituti finanziari (cfr. sezione VIII parte A SCC) sia le condizioni indicate all'articolo 7 sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali comunioni di comproprietari potessero essere utilizzate per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.

Il Forum globale giudica l'articolo 7 ormai obsoleto. A suo avviso le comunioni di comproprietari non potrebbero in nessun caso qualificarsi come istituti finanziari e sarebbero quindi, conformemente alla classificazione secondo lo SCC, sempre da considerare come NFE. Raccomanda pertanto alla Svizzera di abrogare la disposizione.

L'articolo 7 deve essere abrogato. Di conseguenza, dall'entrata in vigore della modifica, queste comunioni di comproprietari si qualificano in ogni caso come NFE, conformemente alla raccomandazione del Forum globale. L'abrogazione della disposizione non esplica pertanto alcun effetto sulla prassi.

Art. 12

L'articolo 7 OSAIn deve essere abrogato. L'articolo 12 contiene un rimando alle condizioni di cui all'articolo 7 OSAIn e deve quindi essere adeguato. Le condizioni definite nel vigente articolo 7 devono essere trasposte nell'articolo 12.

Art. 14

Gli importi dei valori soglia contenuti nello SCC e nel relativo Commentario dovranno ora essere espressi unicamente in dollari americani. S'impone quindi un adeguamento dell'articolo 14, in cui il termine «franchi» deve essere sostituito con «dollari americani».

Art. 15

Ai sensi dell'articolo 15, i conti considerati conti esclusi dalla legislazione dello Stato di residenza del titolare del conto in attuazione dello SCC possono essere trattati come conti esclusi. Spetta all'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione determinare i conti considerati come conti esclusi nello Stato di residenza del titolare del conto. Questa disposizione era stata inserita per assicurare un «level playing field» nella concorrenza internazionale e perché il rischio che tali conti potessero essere utilizzati per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.

Secondo il Forum globale la disposizione non rientra in nessuna categoria di eccezioni dello SCC e deve quindi essere abrogata. Di conseguenza, dall'entrata in vigore della modifica gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione saranno obbligati a verificare se i conti interessati da questa eccezione sono conti oggetto di comunicazione.

Art. 24

Nell'ambito assicurativo e della previdenza il termine più specifico e consono è «valore attuale» (equivalente del tedesco «Barwert») e non il termine «valore maturato». È quindi proposta la sostituzione del termine nell'articolo 24 OSAIn, al fine di evitare l'introduzione di un nuovo termine.

Art. 26 cpv. 2 lett. a

A seguito della sostituzione del termine «gestire» all'articolo 2 capoverso 1 lettere i e j LSAI, s'impone una modifica corrispondente anche all'articolo 26 capoverso 2 lettera a.

Art. 27

Commento relativo all'abrogazione della vigente disposizione

Conformemente al numero marginale 7 del Commentario relativo alla sezione IV SCC e al numero marginale 14 del Commentario relativo alla sezione V SCC, un'autocertificazione è valida se reca una data, è firmata da una persona avente diritto di firma oppure è autenticata in altro modo. Inoltre deve riportare almeno le seguenti informazioni: il nome, l'indirizzo, la/le Giurisdizione/i di residenza fiscale, il numero d'identificazione fiscale (NIF) per ogni Giurisdizione oggetto di comunicazione, qualora ne rilasci uno, e, nel caso di conti di persone fisiche, la data di nascita, qualora il titolare del conto sia residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione.

Secondo l'articolo 27, le misure di cui all'articolo 11 capoverso 9 LSAI non sono applicabili se manca unicamente il NIF. Il Forum globale giudica questa eccezione incompatibile con le prescrizioni dello SCC. Le esperienze acquisite finora dalle autorità competenti con lo scambio automatico di informazioni rivelano inoltre che il NIF è fondamentale nella procedura di abbinamento dei dati (cosiddetta procedura di «matching»). Anche per le autorità fiscali svizzere è importante che, ai fini dell'attribuzione dei dati concernenti lo scambio automatico di informazioni, gli Stati partner rilevino e trasmettano sistematicamente il NIF. Per questo motivo, nel quadro della valutazione tra pari complessiva inerente alla qualità dei dati si dovrà verificare tra l'altro se il NIF è disponibile o se le procedure previste al riguardo nello SCC sono state applicate correttamente. Se dalla verifica dovesse emergere (ad es. a seguito di feedback negativi da parte degli Stati partner) che i dati di uno Stato vengono trasmessi frequentemente senza il NIF, ciò potrebbe incidere negativamente sulla valutazione dello Stato interessato.

Alla luce di queste considerazioni, l'articolo 27 deve essere abrogato. Qualora le procedure previste dagli accordi internazionali e dalle basi giuridiche sullo scambio automatico d'informazioni richiedano un'autocertificazione, dall'entrata in vigore della modifica questa deve quindi riportare oltre alle altre informazioni richieste, anche un NIF, se il titolare del conto e/o le persone che esercitano il controllo sono fiscalmente residenti in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, ovvero in uno Stato partner della Svizzera nei confronti del quale il nostro Paese si è impegnato a trasferire dati sullo scambio automatico di informazioni, e detta Giurisdizione rilascia tale numero. Ai conti già aperti il giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica e per i quali nel quadro della verifica un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dispone di un'autocertificazione senza il NIF si applicano le regole secondo la sezione I parte C SCC. In generale, gli istituti finanziari non sono obbligati a procurarsi un NIF nei casi seguenti: il titolare del conto e/o le persone che esercitano il controllo sullo stesso titolare sono residenti in una Giurisdizione non oggetto di comunicazione (ad es. la Svizzera), la Giurisdizione oggetto di comunicazione non rilascia un simile numero o il diritto interno della Giurisdizione oggetto di comunicazione interessata non obbliga a registrare il NIF rilasciato dalla Giurisdizione oggetto di comunicazione (cfr. sezione I parte D SCC in combinato disposto con il n. marg. 7 del Commentario relativo alla sezione IV SCC e il n. marg. 14 del Commentario relativo alla sezione V SCC).

Commento relativo alla nuova disposizione

Il nuovo articolo 11 capoverso 8 lettera b LSAI stabilisce che, fatto salvo il caso indicato all'articolo 11 capoverso 8 lettera a LSAI, l'apertura di un nuovo conto in assenza di un'autocertificazione del titolare del conto è ammessa soltanto in casi eccezionali. L'articolo 27 indica a titolo esemplificativo possibili casi eccezionali.

Let. a

Nell'ambito dell'assicurazione sulla vita, un nuovo conto può essere costituito ai sensi dello scambio automatico di informazioni senza che l'assicuratore sulla vita vi contribuisca in qualche modo o possa negarne la costituzione. Poiché in questi casi non è possibile acquisire previamente un'autocertificazione ed essendo l'assicuratore obbligato a registrare il nuovo stipulante, è necessaria l'integrazione di un'eccezione.

Secondo quanto disposto alla lettera a questa fattispecie si verifica nelle assicurazioni sulla vita di terzi, laddove una successione comporta un cambiamento dello stipulante.

Nel caso di un'assicurazione sulla vita di terzi i ruoli dello stipulante (parte contraente) e della persona assicurata (oggetto del contratto) vengono assunti da soggetti giuridici diversi. Nel caso di una successione a titolo universale, il cambiamento della parte contraente, ovvero dello stipulante, non richiede l'approvazione dell'assicuratore sulla vita. Si pensi ad esempio a una fusione di due

società, in seguito alla quale gli stipulanti di un contratto di assicurazione, in virtù della successione universale, passano dalla società incorporata (parte contraente) alla società incorporante (nuova parte contraente), ma il contratto di assicurazione e quindi l'oggetto del contratto rimangono immutati. In tal caso l'assicuratore è obbligato a registrare il nuovo stipulante.

Let. b

La lettera b considera inoltre come eccezioni i casi in cui l'ordine di un giudice o di un'autorità comporta un cambiamento del titolare del conto. Si pensi ad esempio al cambiamento di uno stipulante, quando nel quadro di una convenzione di divorzio viene stabilito che la polizza del pilastro 3b deve essere trasferita al coniuge. Anche in questo caso viene costituito un nuovo conto senza che l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione vi contribuisca in qualche modo o possa negarne la costituzione.

Let. c

Nel caso di alcuni istituti finanziari è possibile aprire nuovi conti in virtù degli statuti (ad es. nel caso di fondazioni) o dell'atto costitutivo del trust. L'istituto finanziario non può impedire o negare l'apertura di tali conti, né chiuderli. Per questo motivo è necessario inserire alla lettera c una disposizione derogatoria concernente tali casi. L'apertura di un nuovo conto può avvenire, in questi casi, nel corso del tempo o quando si verificano eventi che non dipendono dall'istituto finanziario. Basti pensare alla nascita di un figlio, previamente designato come beneficiario di un trust a tasso fisso («fixed interest trust»).

Art. 30

L'articolo 30 deve essere abrogato, poiché divenuto obsoleto a seguito della modifica relativa agli importi in franchi, che dovranno essere espressi unicamente in dollari americani.

Art. 31 cpv. 3 e 4

Cpv. 3

A seguito della sostituzione del termine «gestire» all'articolo 2 capoverso 1 lettere i e j LSAI, s'impone una modifica corrispondente anche all'articolo 31 capoverso 3.

Cpv. 4

Secondo l'articolo 13 capoverso 4 LSAI, il Consiglio federale disciplina nell'ordinanza i dettagli dell'iscrizione dei trust che seguono il principio TDT. Il nuovo capoverso 4 dell'ordinanza riprende l'attuale regolamentazione, comprovata nella prassi. Quando il trustee iscrive presso l'AFC il trust che segue il principio TDT, al nome del trust va anteposta la sigla «TDT=».

Il nome del trust va indicato anche nello schema CRS XML, nell'elemento «Reporting FI», antepo-
nendovi anche in questo caso la sigla «TDT=». Questa parte della regolamentazione esistente riferita alla comunicazione, e non all'iscrizione, è stata inserita nella Direttiva sullo scambio automatico di informazioni.

Art. 35a

L'articolo 35a dispone che in relazione ai conti aperti il giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica e per i quali l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione ha acquisito, nel quadro dell'attuazione degli obblighi di adeguata verifica, un'autocertificazione che non contiene un NIF, si applicano le regole secondo la sezione I parte C SCC. Questo modo di procedere permetterà agli istituti finanziari interessati di beneficiare di un termine adeguato per acquisire in un secondo tempo i NIF mancanti.

Dal momento che il concetto di «conto preesistente» è già stato definito all'articolo 2 capoverso 1 lettera i LSAI, per l'attuazione di questo modo di procedere è necessaria una disposizione transitoria.

Va ricordato che la disposizione transitoria proposta non osta al senso e allo scopo dello SCC. Nella fase introduttiva dello scambio automatico di informazioni presso un istituto finanziario, lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni prevede espressamente l'applicazione delle summenzionate procedure. Inoltre la disposizione transitoria non può essere utilizzata per eludere lo standard, ragione per cui la sua introduzione nell'OSAI è ritenuta opportuna.

In virtù dell'articolo 22 capoverso 4 LSAI, l'AFC può emanare istruzioni relative all'articolo 35a OSAIn.

5 Entrata in vigore

È previsto che il Consiglio federale ponga in vigore le modifiche dell'OSAIn contestualmente alle modifiche della LSAI il 1° gennaio 2021.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

6.1.1 Ripercussioni finanziarie

L'abrogazione o la modifica delle deroghe finora previste per le comunioni di comproprietari e i conti esclusi in ragione dello Stato di residenza del titolare del conto comporta un aumento limitato del volume di comunicazioni della Svizzera verso l'estero. Per contro non è previsto un aumento corrispondente di comunicazioni verso il nostro Paese. Non è attesa una riduzione delle entrate fiscali per Confederazione, Cantoni e Comuni.

6.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

Le modifiche della legge e dell'ordinanza non comportano ripercussioni sull'effettivo del personale federale e cantonale.

6.2 Ripercussioni per l'economia

6.2.1 Ripercussioni per la piazza economica svizzera e la concorrenzialità

L'attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard si prefigge di rafforzare la credibilità e l'integrità della piazza finanziaria svizzera nel contesto internazionale e di ottimizzare la certezza del diritto e la sicurezza della pianificazione. Le misure proposte servono al raggiungimento di tale obiettivo in vista della valutazione tra pari complessiva che avverrà dal 2020. L'attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard contribuisce quindi sensibilmente al rafforzamento della reputazione della piazza finanziaria svizzera e riduce il rischio che la Svizzera figuri in una delle liste menzionate nel messaggio concernente la modifica della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (cfr. n. 1.1.2 del messaggio)

La verifica del Forum globale si prefigge di attuare lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni in maniera coerente a livello internazionale, per cui l'attuazione delle misure proposte non penalizza in nessun modo la piazza finanziaria svizzera nella concorrenza internazionale.

A seguito dell'attività economica limitata svolta dagli enti che finora beneficiavano delle suddette disposizioni derogatorie, la piazza finanziaria svizzera non subirà sostanziali svantaggi concorrenziali dall'abrogazione o dall'adeguamento di queste disposizioni. Il progetto non aumenta i costi fissi della maggior parte degli istituti finanziari (poiché l'infrastruttura informatica per lo scambio automatico di informazioni esiste già) e quindi non rappresenta un ostacolo all'accesso al mercato, per cui le misure proposte non dovrebbero influire sull'intensità della concorrenza nazionale.

6.2.2 Ripercussioni per gli ambienti interessati

6.2.2.1 Istituti finanziari finora non tenuti alla comunicazione

L'abrogazione delle disposizioni derogatorie relative agli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione interessa le comunioni di comproprietari che finora rientravano nel campo di applicazione di tali disposizioni. Per quanto riguarda le comunioni di comproprietari, il Forum globale ritiene che questi enti non soddisfino in nessun caso i criteri per essere qualificati come istituti finanziari. Pertanto, tali enti non sono direttamente interessati dall'abrogazione delle disposizioni derogatorie.

6.2.2.2 Altri istituti finanziari

L'abrogazione delle disposizioni derogatorie per i conti esclusi in ragione dello Stato di residenza del titolare comporta determinati costi supplementari per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione presso cui sono aperti conti interessati dalle deroghe. Questi costi risultano soprattutto durante la fase d'introduzione dei nuovi obblighi da adempiere in virtù degli accordi internazionali e delle basi giuridiche sullo scambio automatico di informazioni (segnatamente per la verifica dei conti preesistenti). Secondo le banche interessate, i costi per questa conversione sarebbero modesti a motivo dell'infrastruttura già esistente per lo scambio automatico di informazioni e perché gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione non hanno finora fatto valere questa disposizione derogatoria. Pertanto, i costi potrebbero essere gestiti nel quadro delle spese d'esercizio ordinarie.

In base a una stima dell'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) si può trascurare il rischio che, a seguito della prevista estensione degli obblighi secondo gli accordi internazionali e le basi giuridiche sullo scambio automatico di informazioni, si verifichi una diminuzione dei patrimoni della clientela estera amministrati da banche svizzere.³

³ Per accertare l'impatto della regolamentazione, l'ASB ha condotto colloqui con diverse banche.